

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2305

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAVALLARO, BAIO DOSSI, BATTISTI,
BEDIN, BORDON, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO,
DALLA CHIESA, D’ANDREA, DATO, DETTORI, FABRIS,
FILIPPELLI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI,
MAGISTRELLI, MONTICONE, SCALERA, TOIA e TREU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2003

—————

Legge per la montagna e delega al Governo per l’emanazione
di un testo unico delle norme per la montagna

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La decisione delle Nazioni Unite di promuovere nel 2002 l'Anno delle Montagne ha suscitato una più attenta sensibilità dell'opinione pubblica e di quella politica verso le zone di altura, che coprono, come è noto, oltre il 50 per cento del territorio nazionale.

A questa più estesa percezione del ruolo e dei problemi delle zone montane ha corrisposto l'accrescersi di una nuova visione culturale delle politiche di intervento sulla base del concetto distintivo di «montanità», intesa come protagonismo del territorio, delle comunità locali insediate, dei caratteri e dei valori, che stagliano un profilo dell'identità montana meritevole di un'azione politica, culturale, sociale e istituzionale di approccio globale ed emergente.

Gli ultimi mesi del 2002 e l'anno in corso sono stati segnati da un lungo dibattito che ha visto presenti attori ricchi di iniziativa, e cioè proprio le comunità di montagna, dalle quali è scaturita la consapevolezza che ha coinvolto il mondo della scienza, della cultura, delle istituzioni di ogni livello.

Il fattore prevalente, portato al centro del dibattito, è stata la stringente connessione - non solo fisica e naturale, ma anche produttiva - che lega la realtà montana alla sostenibilità dello sviluppo generale del «resto» del Paese e del suo stare nell'Europa, impegnata oggi verso l'allargamento ad altri Paesi, nei quali la presenza dei territori montani è sicuramente non meno significativa.

Si è presa così coscienza di quanto la questione montana assurga a sicuro e rilevante interesse nazionale, come già indicato dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane».

L'inadeguata applicazione di quella normativa, la modesta dimensione delle risorse

impegnate e l'evolversi della problematica delle montagne, suggeriscono e sollecitano un provvedimento legislativo di ampio respiro, entro i chiari confini delle potestà statali, oggi rideterminate, rispetto ai più larghi poteri delle regioni e delle comunità locali, dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Proprio muovendo dall'esigenza di delimitare il mutato crinale delle potestà legislative tra le regioni e lo Stato, il presente disegno di legge identifica gli ambiti costituzionalmente riservati allo Stato, in forza dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione e formula principi per la legislazione concorrente riservata alle regioni, ai sensi delle disposizioni del terzo comma dello stesso articolo.

Il disegno di legge reca anche una scelta che consente di affrontare positivamente la questione della «sostenibilità istituzionale», quella di poter disporre - in una corretta visione autonomista e federalista - di un governo montano il quale, per rappresentatività ed autorevolezza, permetta di valorizzare le grandi risorse umane, comunitarie, ambientali, sociali e professionali, realizzando di propria iniziativa le condizioni e la programmazione dello sviluppo dei territori montani su scala sufficiente ad un'efficace progettazione e concretizzazione.

La scelta sottoposta alla valutazione del Senato della Repubblica, combinata sia pur con qualche modifica ed integrazione con quella proposta da altri colleghi parlamentari alla Camera dei Deputati (atto Camera n. 3338), trae esplicito fondamento da una lettura sistemica e sostanziale della normativa costituzionale, in particolare dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), che stabi-

sce, a garanzia del principio dell'articolo 5 sulle autonomie locali, la potestà legislativa statale nelle materie, rilevanti ma puntuali, della legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali dei comuni.

L'abrogazione dell'articolo 128, disposta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha identificato nella legge statale i compiti e gli oggetti indicati, che esprimano, per logica e indispensabile espansione aggregativa e associativa dei comuni di minore dimensione, un preciso orientamento del legislatore statale al fine di dare applicazione concreta ai principi di adeguatezza e di differenziazione, che sono congiunti al principio di sussidiarietà, secondo le indicazioni del nuovo articolo 118, che riguarda l'organizzazione amministrativa e la nuova attribuzione delle funzioni, a cominciare da quelle di spettanza dei comuni.

Infatti, proprio per essere posti nella condizione organizzativa di poter esercitare le funzioni fondamentali e le altre funzioni amministrative significative che debbono essere incardinate sui comuni, è urgente e indispensabile valorizzare uno dei momenti più importanti di espressione della autonomia dei piccoli comuni montani, che si concreta nell'ente locale «comunità montana», appunto oggi identificato in una unione di comuni montani.

Sui complessivi 8.100 comuni italiani, ne sono classificati montani circa 4.200, dei quali 3.300 al di sotto dei 3.000 abitanti e 900 tra i 3.000 e i 5.000 abitanti.

Se sussidiarietà significa attribuire all'istituzione territoriale più vicina ai cittadini tutte le funzioni che può svolgere in modo adeguato; se differenziazione significa superare, partendo sempre dalle potenzialità dei comuni, uniformismi amministrativi, duplicazioni e sovrapposizioni burocratiche; se adeguatezza significa individuare, a partire dai comuni, il livello istituzionale capace di rispondere meglio ai bisogni delle popolazioni amministrative, allora la comunità montana,

forma storicamente differenziata e specifica di unione di comuni montani, può rispondere a questi principi.

Per la stesura del disegno di legge ci si è avvalsi anche della Relazione sullo stato della montagna italiana presentata al Parlamento dal Ministro dell'economia e delle finanze il 6 novembre 2002 e delle relative osservazioni, formulate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in data 21 ottobre 2002.

Sulla base del complesso di tali atti e principi costituzionali, il disegno di legge prevede un consolidamento dello stretto legame che deve intercorrere tra i comuni, anche quelli di minore dimensione, e le comunità montane, il cui presidente possa essere eletto direttamente e contestualmente da tutti i consiglieri dei comuni facenti parte della comunità montana.

L'assemblea di questa, secondo la proposta qui avanzata, sarà formata oltre che dal sindaco in carica anche da un rappresentante della maggioranza e da un rappresentante della minoranza di ciascun consiglio comunale.

Le modalità più specifiche di formazione degli organi sono affidate all'autonomia statutaria comunitaria, che è alla base dei molteplici profili di responsabilità della comunità montana, necessari perché essa possa agire con efficacia nell'interesse dei comuni che la costituiscono.

Ulteriore aspetto particolare del presente disegno di legge è la sua immediata operatività per quanto concerne finanziamenti, incentivi, agevolazioni, esenzioni, promozioni e sostegni, per evitare di ricadere in parte negli errori del passato, quando di fronte a leggi nel complesso più che ottimali il risultato ottenuto è stato scarso, rendendosi necessario poi dover attuare i diversi principi in esse espressi mediante ulteriori leggi attuative.

Nella sostanza, se veramente si vuole dare un concreto aiuto alla montagna ed ai suoi abitanti, nella convinzione che la tutela e la valorizzazione di tale patrimonio si tramuta

in un vantaggio per l'intera collettività, occorre che lo Stato ponga in essere tutte le azioni possibili oggi e subito.

Nella prima parte del progetto legislativo vengono richiamate le finalità aventi un diretto riscontro nella struttura contenutistica dei principi costituzionali, che debbono orientare la Repubblica, intesa in tutte le sue costitutive articolazioni, verso una efficace e solidale politica a sostegno delle zone montane, in coerente ed efficace applicazione del principio costituzionale, dettato dall'articolo 44, a favore delle aree montane, mediante una specialità di interventi. Gli articoli 4 e 5 passano poi a delineare il nuovo governo montano e le funzioni precipue della comunità montana di cui si è già detto.

Nella seconda parte del provvedimento vengono identificate le misure, rientranti nelle competenze statali, sia pure riferite in misura cospicua all'attuale sistema tributario e fiscale erariale, di diretto sostegno alla residenzialità, alla protezione ambientale, allo sviluppo sostenibile, alla difesa del territorio e del suolo, che assumono una importanza decisiva anche per la vivibilità delle aree di pianura e urbane.

Tra le diverse misure di sostegno, va segnalato il Fondo nazionale per la montagna,

già istituito dalla ricordata legge n. 97 del 1994, di cui si propone un consistente incremento, attraverso il conferimento anche di quote di canoni e tariffe derivanti da risorse idriche e fonti energetiche provenienti dalle zone montane, nonché dagli oneri per i territori montani connessi con la realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e infrastrutture ed inoltre dagli oneri, sempre per i territori montani, derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

Nella terza parte del disegno di legge vengono invece riportate tutte quelle concrete misure per l'adeguata valorizzazione e promozione del territorio che iniziano con una più puntuale definizione dei contenuti del piano di sviluppo economico e spaziano sui servizi pubblici, sul decentramento di sedi statali e di enti di alta qualificazione, sulla pubblica istruzione e sul sistema formativo, sul rilancio del sistema informativo della montagna, sulla gestione dei terreni incolti, sui pascoli montani, sulla tutela dei prodotti tipici, sulla sanità di montagna per assicurare servizi idonei nelle zone montane, sullo sviluppo del turismo montano ed infine sulla protezione civile e sul ruolo del Corpo degli Alpini ed interventi vari per favorire l'associazionismo sociale.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali, costituzionali ed europei)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità ambientali, culturali, economiche e sociali delle zone montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Le politiche e le misure normative, programmatiche, amministrative e finanziarie a sostegno delle aree montane sono esercitate, nell'ambito delle rispettive potestà e funzioni, secondo i principi costituzionali, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato.

4. Nell'ambito della revisione del trattato istitutivo dell'Unione europea e nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai principi generali della concorrenza, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione.

5. Gli aiuti concessi rientrano tra le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*), *c*) e *d*), del trattato che istituisce la Comunità europea, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1959, n. 1203, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Zone montane)

1. Sono classificati montani i territori dei comuni la cui altitudine media non è inferiore a 600 metri sopra il livello del mare.

2. Sono classificati montani anche i territori dei comuni aventi altitudine media inferiore a 600 metri e superiore ai 400 metri sul livello del mare, sulla base di criteri oggettivi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», riguardanti il grado di accessibilità dei luoghi, la pendenza del territorio, gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e quelli relativi all'arretratezza degli indicatori economici.

3. Il limite di altitudine di 600 metri e di 400 metri è ridotto di 100 metri per le zone montane non situate nell'arco alpino.

4. Sono in ogni caso esclusi, dalla classificazione di cui al presente articolo, i comuni costieri, i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano è inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, e può includere, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, i comuni confinanti, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, che sono parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità. Le esclusioni non privano i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il rispettivo organo delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione, predeterminano criteri oggettivi di differenziazione dei comuni montani, classificati ai sensi del presente articolo, ai fini degli interventi regionali, provinciali e delle comunità montane, sulla base della capacità fiscale per abitante, della fruibilità dei servizi sociali e pubblici, dei fenomeni di depauperamento antropico e della durata del periodo vegetativo dei terreni.

6. La classificazione dei territori montani è operata dalle regioni.

Art. 3.

(Principi e finalità delle politiche a sostegno della montagna)

1. Negli interventi speciali e nelle azioni a sostegno dei territori montani, gli enti di governo, di cui all'articolo 1, comma 3, osservano i principi e perseguono le finalità indicate dalla Costituzione e, in particolare, garantiscono:

a) l'autonomia delle comunità locali di montagna, la promozione dei loro caratteri originari, naturali, sociali e culturali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e mediante l'attribuzione ai comuni e alle comunità montane e alle loro forme cooperative e associative di funzioni fondamentali, normative, amministrative, nonché il riconoscimento dell'autonoma gestione delle risorse e della rappresentatività dei loro organi di governo;

b) il preminente interesse nazionale, la organicità e la priorità degli interventi a favore delle zone montane;

c) la riserva alla montagna di quote significative di risorse pubbliche;

d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle biodiversità del suolo montano;

e) la garanzia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane;

f) la leale collaborazione, concertazione e partecipazione tra i diversi livelli istituzionali.

2. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo sostenibile e complessivo della montagna, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano. Le azioni riguardano i profili:

a) territoriali, mediante formule di tutela, di promozione e di valorizzazione delle risorse ambientali che tengono conto sia del loro valore naturalistico, sia delle esigenze di vita civile delle popolazioni residenti;

b) economici, per uno sviluppo sostenibile e durevole delle attività economiche presenti sui territori montani, nonché per il riconoscimento della natura multifunzionale delle attività agricole e forestali;

c) sociali, mediante la garanzia di servizi pubblici idonei al mantenimento in loco delle collettività ed al miglioramento del loro tenore di vita;

d) culturali e delle tradizioni locali legate alla montagna.

3. Restano ferme le disposizioni sulle aree depresse e le altre agevolazioni ed interventi relativi alle zone montane.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, con esclusione delle aree marine.

Art. 4.

(Governo montano)

1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Natura e ruolo*). 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, di regola appartenenti alla medesima provincia, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite dalla regione, dalla provincia o dai comuni che la compongono. Nel territorio della comunità montana non si possono costituire altre unioni di comuni.

2. Le comunità montane, in quanto espressione diretta dei comuni e nel rispetto delle loro prerogative, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e associazionismo, hanno autonomia statutaria, normativa, amministrativa, organizzativa e finanziaria.

3. Lo statuto comunitario disciplina, in particolare, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni degli organi di governo, nell'osservanza dei seguenti principi:

a) gli organi di governo sono il presidente, l'assemblea, la giunta esecutiva;

b) il presidente è eletto, a maggioranza, dai consiglieri dei comuni della comunità montana, mediante votazione segreta, da tenersi in seduta plenaria o in sedute contestuali dei consigli comunali;

c) la giunta esecutiva è formata dai sindaci in carica.

4. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, organizzandole secondo criteri che consentano snellezza della struttura e rapidità decisionale, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.

5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) la struttura delle medesime, sulla base di criteri che consentano snellezza degli organi, rapidità di decisione, rappresentatività delle minoranze, possibilità di nomina e revoca dei componenti dell'organo esecutivo da parte del presidente della comunità. In ogni caso il numero dei componenti dell'organo assembleare non può essere superiore al numero dei componenti del consiglio comunale dei comuni con popolazione pari a quella della comunità;

b) le modalità di approvazione dello statuto;

c) le procedure di concertazione tra gli enti, di consultazione dei cittadini e di accesso dei medesimi alle informazioni relative alle diverse tipologie di intervento e di agevolazione, mediante creazione di sportelli polifunzionali distribuiti sul territorio;

d) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;

e) i procedimenti relativi ai casi di fusione di comuni all'interno della comunità, di formazione di nuove comunità da precedenti comunità o di scioglimento delle stesse.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprende comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana».

Art. 5.

(Funzioni dei comuni montani e delle comunità montane)

1. La legge statale, determinando le funzioni fondamentali dei comuni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della

Costituzione, indica le funzioni che i comuni montani, per ragioni di adeguatezza e differenziazione, affidano all'esercizio associato delle comunità montane. In ogni caso le comunità montane, in quanto enti locali preposti alla gestione associata delle funzioni comunali, esercitano nell'ambito dei settori di seguito elencati le seguenti funzioni fondamentali:

a) servizi sociali:

1) approvazione ed attuazione del piano di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, con specifico riguardo ai servizi di assistenza agli anziani, ai minori e, in via generale, alle persone in condizioni di disagio e di svantaggio sociale, economico ed umano;

2) integrazione dei servizi sociali con la sanità di montagna;

b) sviluppo economico, sociale e territoriale:

1) approvazione ed attuazione del piano comunitario di sviluppo economico, sociale e territoriale;

2) istituzione dello sportello unico per le attività produttive;

3) approvazione ed attuazione delle zone di insediamento e sviluppo produttivo e dei piani di insediamento produttivo;

4) tempi delle città;

5) turismo montano e impianti turistici;

6) cooperazione;

7) pluriattività;

8) tutela dei prodotti tipici;

c) pubblica istruzione:

1) edilizia della scuola dell'obbligo;

2) trasporto alunni;

3) assistenza e refezione scolastica;

4) asili nido;

5) scuola materna;

d) urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata, gestione del territorio, ambiente:

1) piani intercomunali e coordinamento dei piani regolatori comunali;

2) piani di edilizia economica e popolare;

3) approvazione dei regolamenti edilizi;

4) gestione del catasto;

5) viabilità intercomunale e rurale;

6) manutenzione segnaletica stradale;

7) piani di risparmio energetico;

8) edilizia residenziale pubblica;

9) recupero e valorizzazione degli edifici rurali per uso abitativo, agricolo e di ospitalità;

10) difesa e manutenzione del suolo;

11) difesa dagli incendi boschivi;

12) usi civici;

13) servizi pubblici e tecnologici;

14) protezione civile;

15) rifugi e sentieristica montana;

e) igiene ambientale:

1) raccolta e trasporto rifiuti;

2) spezzamento;

3) inventario pozzi;

4) disinfestazioni;

5) cimiteri;

f) agricoltura e foreste:

1) gestione del patrimonio forestale;

2) attività agro-silvo-pastorali;

3) ricostituzione dei compensi agricoli;

colli;

g) attività culturali e del tempo libero:

1) gestione dei musei e delle biblioteche comunali;

2) gestione degli impianti sportivi;

3) gestione delle piscine comunali;

h) sicurezza pubblica:

1) controllo sulle attività artigianali e commerciali;

2) controlli edilizi;

3) gestione dei trasporti locali e autonoleggio di rimessa e di piazza;

2. Le leggi statali o regionali che conferiscono le funzioni amministrative ai comuni montani, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, indicano le funzioni che i comuni montani,

per ragioni di adeguatezza e di differenziazione, affidano all'esercizio associato delle comunità montane.

3. L'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni dei comuni montani e delle comunità montane è disciplinata dalla potestà regolamentare dei rispettivi enti locali, nell'ambito della legislazione dello Stato o della regione, secondo le rispettive competenze.

CAPO II

POTESTÀ E POLITICHE STATALI

Art. 6.

*(Competenze legislative dello Stato.
Ambiti e modalità di intervento)*

1. Le leggi e i regolamenti dello Stato, anche se delegati alle regioni, dispongono interventi a favore della montagna nei seguenti ambiti e con le seguenti modalità:

a) Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 7 della presente legge, finalizzato alla perequazione, ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;

b) finanziamenti e contributi, con la riserva a favore degli enti montani di quote degli interventi previsti per gli enti locali;

c) incentivazioni e agevolazioni agli investimenti;

d) esenzione di imposte e tasse erariali, nonché di canoni e di tariffe;

e) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;

f) valorizzazione dei prodotti montani tipici;

g) semplificazione delle procedure amministrative;

h) decentramento dei servizi statali.

2. Gli interventi statali, negli ambiti e con le modalità di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto delle norme sulla concorrenza, previste dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Tali interventi sono altresì sottoposti alla previa autorizzazione, qualora ritenuta necessaria, dell'Unione europea.

3. Le norme regolamentari statali sono delegate, di norma, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

Art. 7.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo, avente carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali, è alimentato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, da:

a) trasferimenti comunitari, dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quote, non inferiori al 5 per cento, dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane;

c) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;

d) finanziamenti quantificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

3. Le quote, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, e i finanziamenti di cui alla lettera *d)*, del medesimo comma, sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

4. I trasferimenti, di cui al comma 2, lettera *a)*, sono preordinati al riconoscimento, in termini economico-finanziari, della funzione di preminente interesse nazionale che rivestono le zone montane e la loro salvaguardia e valorizzazione.

5. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, comprendenti l'estensione del territorio montano, i rischi o i vincoli ambientali sussistenti, la capacità fiscale media per abitante, il grado di accessibilità dei territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione e del saldo demografico, il reddito medio pro capite, il tasso di disoccupazione, il livello dei servizi, la natura e l'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.

6. Il Fondo è iscritto in un'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale; con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, nell'ambito dei propri bilanci, Fondi per la montagna cui afferiscono le risorse provenienti dal riparto del Fondo di cui al comma 1, gli stanziamenti a carico dei bilanci regionali e delle province autonome e le risorse comunitarie.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 7.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM), presenta al Parlamento la Relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse destinate e da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari. Nella Relazione sono raccolti anche i referti delle regioni sull'attività in favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perseguiti.

Art. 8.

*(Riserva ai territori e agli enti montani
di quote di fondi statali destinati
agli enti locali)*

1. Ai comuni montani e alle comunità montane è riservata una quota dei fondi statali destinati agli enti locali riguardanti:

a) la perequazione, di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, in misura non inferiore al 70 per cento;

b) gli investimenti, in misura non inferiore al 70 per cento;

c) l'associazionismo intercomunale, in misura non inferiore al 50 per cento;

d) i contributi e i trasferimenti statali minimi per singoli enti locali, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in misura non inferiore all'80 per cento;

e) i finanziamenti statali per la formazione integrata e finalizzata nella pubblica amministrazione, ai sistemi informativi e all'*e-government*;

f) gli interventi straordinari.

2. Le quote di cui al comma 1 sono ripartite in base ai criteri indicati dall'articolo 7.

Art. 9.

*(Esenzione totale dell'imposta
sul valore aggiunto-IVA)*

1. Nelle zone montane, sono interamente esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni connesse, sia nella domanda, sia nell'offerta, con le opere:

a) volte a favorire gli insediamenti, riguardanti l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di prime abitazioni, a condizione che l'immobile non sia di lusso, sia ubicato nel comune in cui l'acquirente o il proprietario ha la propria residenza e che l'acquirente, nell'atto di acquisto, o il proprietario dichiarino, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel territorio nazionale, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle presenti agevolazioni;

b) realizzate da imprese agricole, produttori agricoli a titolo principale, imprenditori agricoli, singoli o associati, cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale, operatori impegnati nelle pluriattività, che concernono il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulica e forestale, le risorse idriche, le opere di sistemazione finalizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico e storico, l'edilizia rurale per attività delle imprese agricole, il paesaggio montano, la regolazione e la manutenzione dei corsi d'acqua, la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione e la manutenzione agraria, forestale e rurale, la manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità comunale.

2. Sono altresì interamente esenti dall'IVA tutte le attività, prestazioni ed opere delle pubbliche amministrazioni operanti nelle zone montane.

Art. 10.

(Esenzioni e riduzioni da imposte e diritti)

1. Nei territori di cui all'articolo 2 sono esentati dal pagamento delle imposte di registro, dei diritti di voltura, delle trascrizioni ipotecarie, catastali, di bollo, gli atti riguardanti:

a) il trasferimento e l'accorpamento di proprietà di fondi rustici, da parte di agricoltori diretti, imprenditori agricoli, singoli o associati;

b) il trasferimento di proprietà di beni, acquisiti dalle comunità montane, da destinare alla realizzazione di insediamenti produttivi;

c) la produzione da biomasse.

2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica derivante da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.

3. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.

4. Limitatamente alle zone montane, sono rese permanenti le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL), previste dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. Nelle medesime zone, le accise previste nell'allegato I al testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati all'articolo 21, comma 1, del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.

5. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti in misura non minore del 5 per cento.»;

b) all'articolo 13, comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali non situati nelle zone montane.»;

c) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni.».

Art. 11.

(Finanziamenti, contributi e agevolazioni fiscali)

1. Nell'ambito delle sue competenze, lo Stato dispone finanziamenti, contributi e agevolazioni fiscali riguardanti in particolare:

a) finanziamenti, in base al piano forestale nazionale, assegnati alle comunità montane e ai consorzi forestali, di cui alla legge 18 maggio 2001, n. 227, per la forestazione e per l'agricoltura eco-compatibile, anche per la parte delle quote nazionali previste dai re-

golamenti comunitari a completamento delle erogazioni del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA) e di altri programmi comunitari;

b) contributi per la forestazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) contributi per la realizzazione e la manutenzione degli impianti a fune;

d) finanziamenti di progetti per la valorizzazione economica dei terreni abbandonati e per forme collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici della montagna;

e) finanziamenti di interventi per il turismo montano, nel quadro previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni;

f) agevolazioni fiscali, nelle quote e nei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), nonché contributi per la manutenzione e l'ammodernamento, a favore di imprese turistiche montane colpite da eventi esogeni con squilibri economici, per impianti di innevamento e impianti di risalita;

g) estensione delle agevolazioni, di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, per il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna;

h) conferma dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) dei terreni agricoli montani;

i) ammissibilità del credito di imposta per investimento delle imprese nell'adeguamento e nell'ammodernamento degli impianti;

l) priorità nella ripartizione dei fondi, erogati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per gli acquisti di terreni montani, in particolare proposti da giovani agricoltori;

m) concessione della copertura parziale degli interessi sui mutui dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per trasferimento di terreni per la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendi unici.

Art. 12.

*(Agevolazioni per le imprese,
gli imprenditori commerciali
e gli artigiani nei piccoli comuni)*

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricadenti in comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività artigiane, commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'IVA, nell'anno precedente, inferiore a 60.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le imprese operanti nei comuni di cui al comma 1 che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito di imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Le disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, in materia di promozione dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, sono estese ai comuni di cui al comma 1, non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico

delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Le imprese agricole, operanti nelle zone montane, sono esenti dagli oneri previdenziali per assunzioni a tempo determinato o stagionale di coltivatori diretti e di lavoratori extracomunitari. Le minori entrate contributive sono rimborsate annualmente agli enti previdenziali interessati sulla base di apposita convenzione.

Art. 13.

(Incentivi alle pluriattività)

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano: lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi e similari, nonché lavori agricoli e forestali: l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco e similari, per importi non superiori a 50.000 euro per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo

di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote latte di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 100.000 litri annui per azienda; possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 2 e 3.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di loro proprietà.

6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio: la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica e similari, a condizione che l'importo dei lavori o dei servizi non sia superiore a 250.000 euro per anno.

7. All'articolo 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,».

CAPO III

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Art. 14.

(Piani di sviluppo economico e tutela ambientale e territoriale)

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 28, commi 3 e 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, hanno come finalità il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi. I piani individuano, per le diverse attività economiche presenti sul territorio, gli obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire per il periodo di tempo considerato, con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni qualitative della vita nei territori montani e agli obiettivi dell'incremento dell'occupazione e dell'innalzamento del tenore di vita delle popolazioni residenti, e definiscono su tale base, indicando anche i relativi strumenti attuativi, le priorità delle opere e degli interventi da realizzare ed il livello di miglioramento del patrimonio naturalistico agro-silvo-pastorale a favore di una maggiore biodiversità, il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la valorizzazione, la conservazione e la gestione del patrimonio naturale e monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano. Gli interventi sostengono le attività economiche ecocompatibili, da porre al servizio del-

l'uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale, anche a tutela delle generazioni future. I piani pluriennali di sviluppo possono prevedere la concessione di incentivi e di benefici a favore delle attività economiche individuate come prioritarie. Al finanziamento degli interventi e delle opere previsti dagli stessi piani concorrono, in forma coordinata, risorse finanziarie provenienti dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni, dallo Stato e dall'Unione europea. A tali fini le amministrazioni pubbliche prestano ogni collaborazione e supporto tecnico alle comunità montane per l'individuazione e l'acquisizione delle risorse finanziarie utilizzabili.

2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, le leggi regionali disciplinano la concessione di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere di manutenzione ambientale tendenti al sostegno delle attività tradizionali locali e al recupero e alla valorizzazione di beni naturali, culturali ed architettonici concernenti proprietà agro-silvo-pastorali o comunque tipici e da valorizzare come specificità locali. Sono ammessi a contributo, entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale.

Art. 15.

(Usi civici)

1. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti esproprianti hanno ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 151 del testo unico

delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa approvazione della regione, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione.

2. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, così come determinati dalla regione, è fatto valere sull'indennità di espropriazione.

Art. 16.

(Servizi decentrati dello Stato)

1. Lo Stato organizza nelle zone montane i servizi, che rientrano nella sua competenza, secondo criteri di decentramento, individuando inoltre livelli essenziali di prestazioni che garantiscono diritti sociali e civili accessibili ai cittadini e alle imprese.

2. Il Corpo forestale dello Stato istituisce proprie sedi in ogni comunità montana.

Art. 17.

(Servizi pubblici)

1. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni possono prevedere contributi a favore dei residenti e delle imprese operanti nei territori montani per allacciamenti telefonici ed elettrici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali.

2. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione di carburanti, determinano le condizioni per assicurare, anche in deroga alle disposizioni generali vigenti in materia nelle

zone montane, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale.

3. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei piccoli comuni, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

4. Le regioni assicurano *standard* di diffusione e qualità dei servizi pubblici nelle aree montane.

5. I soggetti gestori di pubblici servizi anche locali sono tenuti ad inserire nei contratti e nelle convenzioni che regolano l'erogazione dei servizi e nelle carte dei servizi elementi certi in ordine ai livelli essenziali di prestazioni che garantiscano diritti sociali e civili accessibili ai cittadini e alle imprese.

Art. 18.

(Sedi montane di attività e strutture di alta qualificazione)

1. L'articolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Decentramento di attività e di servizi*). 1. Su proposta della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate direttive per sollecitare e vincolare le amministrazioni, anche autonome, dello Stato a decentrare nei comuni montani e nelle comu-

nità montane proprie sedi, attività e servizi, con specifico riguardo a istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura e di assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari e per sostenere con adeguate dotazioni finanziarie straordinarie le strutture di tale natura esistenti».

Art. 19.

(Sistema formativo)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali interessati.

2. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con l'UNCEM, predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando sono trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione ha provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti nelle aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

Art. 20.

(Scuola dell'obbligo)

1. Nei comuni montani non si applica il numero minimo di alunni, previsto dalle disposizioni vigenti per la formazione o il mantenimento di classi ed istituti, per le scuole materne, elementari e secondarie di primo grado.

2. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, nelle comunità montane o nelle zone montane delimitate dall'autorità scolastica provinciale, possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui è assegnato personale, anche direttivo, della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti dalla regione.

Art. 21.

(Informatica, telematica e ricerca scientifica)

1. In sede di attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni, previsti dall'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il Si-

stema informativo della montagna (SIM) assume carattere di priorità. Si applicano le disposizioni di cui al capo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

2. Le amministrazioni dello Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», istituiscono gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse nelle aree montane, con le comunità montane, i comuni montani e l'UNCERM. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sentita l'UNCERM, predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

3. I comuni ricadenti nelle zone montane e le comunità montane operano quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e i servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni e a tutti i servizi non coperti da segreto, nonché ad indirizzarli tra le diverse tipologie di intervento.

4. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), posto sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è trasformato in Istituto nazionale per le montagne (INM), ente pubblico nazionale che ha per scopo esclusivo la consulenza e la ricerca in favore delle amministrazioni pubbliche, delle regioni e degli enti locali, nonché delle istituzioni scientifiche e degli enti pubblici e privati anche internazionali, nell'azione di valorizzazione, promozione, sviluppo e tutela dei territori montani, delle popolazioni montane e della loro cultura. L'attività dell'INM si esercita attraverso la consulenza e lo scambio di informazioni scientifiche, lo studio, la ricerca scientifica e tecnologica ed il conseguente trasferimento applicativo.

Art. 22.

(Campagne informative)

1. Per il finanziamento di campagne informative annuali in favore della montagna italiana, relative alle finalità della presente legge ed alla diffusione della cultura della montagna, sono stanziati 2 milioni di euro in ragione d'anno. Le campagne sono predisposte, in accordo con le regioni, dal Ministro per gli affari regionali o, in sua assenza, dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali. Le campagne sono predisposte, in accordo con le regioni, dall'INM, di cui all'articolo 21, comma 4.

Art. 23.

(Patrimonio forestale)

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, possono provvedere alla gestione del patrimonio forestale mediante costituzione di consorzi forestali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, salvo il disposto del comma 6. Possono essere affidati alla gestione dei consorzi i boschi demaniali o di enti pubblici, non utilizzati, e le aree abbandonate dai proprietari, anche nelle zone limitrofe alla comunità montana.

2. Alle comunità montane ed ai consorzi forestali sono affidati con legge regionale compiti di manutenzione, conservazione, accrescimento e sfruttamento compatibile del patrimonio forestale ad essi affidato, nonché di assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza. A tal fine i consorzi, in accordo con la comunità montana, elaborano piani territoriali forestali, redatti da soggetti professionali abilitati, nei

quali, valutato lo stato della risorsa, sono coordinati gli interventi di tutela e di sfruttamento della risorsa. Sono ammessi a finanziamento progetti mirati alla valorizzazione economica: piantagioni con specie a rapida crescita in stazioni pedoclimatiche favorevoli, attività vivaistica, sfruttamento di biomasse a fini energetici o colturali, definizione di forme collettive di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti e progetti analoghi. Ai fini della tutela ambientale gli organismi possono beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, che hanno finalità di interesse generale. I piani territoriali forestali sono coordinati con i piani di sviluppo socio-economico previsti dall'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, ma possono essere avviati anche in attesa della loro definizione.

3. In deroga ai requisiti di cui dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del Servizio civile nazionale, i consorzi possono richiedere l'assegnazione di giovani volontari residenti nella comunità montana, per lo svolgimento delle funzioni di salvaguardia del patrimonio forestale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della citata legge n. 64 del 2001.

4. I consorzi godono dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono ai consorzi forestali costituiti presso le comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione nell'ambito dei piani forestali di competenza e attribuiscono le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA e dei programmi comunitari.

5. Per le finalità del presente articolo sono vincolate risorse pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. Gli interventi di ricostituzione del manto forestale di cui al comma 2 costituiscono attuazione dell'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, applicativo del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, e sono finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento del fondo ivi previsto. Una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti del presente comma è attribuita con finalità premiale secondo criteri che tengono conto dell'aumento delle superfici boschive e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi.

6. I proprietari che conferiscono in amministrazione terreni alle comunità montane per le finalità di cui al presente articolo sono esonerati dal pagamento di ogni imposta o tributo gravante sui fondi ceduti e da qualsiasi spesa inerente il contratto d'affitto e hanno diritto, altresì, a percepire il canone determinato nel rapporto tra comunità montana e affittuario. Il conferimento ha durata minima di dieci anni e può essere rinnovato. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento per l'attuazione del presente articolo; in attesa dell'emanazione del regolamento, le comunità montane adottano un regolamento provvisorio.

Art. 24.

(Pascoli montani)

1. I pascoli montani costituiscono elementi di importanza rilevante per la conservazione, anche a fini turistici, del paesaggio tradizio-

nale, per la difesa del suolo, per la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, nonché per la produzione di carni e formaggi di qualità.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche con l'impiego di finanziamenti comunitari. Gli elementi di cui al comma 1 sono indicati per i diversi territori nella predisposizione del piano e costituiscono priorità per i finanziamenti.

3. Le comunità montane, per l'attuazione del piano, di cui al comma 2, promuovono la formazione di forme associative tra i proprietari interessati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 23.

4. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani quali elementi rilevanti per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio tradizionale e per la difesa del suolo e la tutela degli ecosistemi, sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della citata legge n. 499 del 1999, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Art. 25.

(Certificazione di ecocompatibilità e marchio di garanzia)

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia, che attestano la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia possono essere applicati a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, ivi compresi la carta e i mobili.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce con proprio regolamento i criteri silvicolturali da rispettare e le modalità per il rilascio e l'uso della certificazione e del marchio previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 26.

(Tutela dei prodotti tipici)

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, i prodotti protetti con le indicazioni «denominazione di origine» o «indicazione geografica» o «attestazione di specificità», ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e (CEE) n. 2082/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna italiana», con annessa specificazione regionale, da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani, sia per quanto riguarda la trasformazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna italiana» anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. La denominazione di «prodotto della montagna italiana» nei termini di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è estesa ai prodotti ed alle lavorazioni tipiche, diverse da quelle tutelate ai sensi del comma 1, del presente articolo, che siano state autorizzate dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La domanda di

registrazione è presentata alla regione dalle associazioni di produttori, qualunque sia la forma giuridica che esse assumono, e deve essere corredata da un disciplinare contenente gli elementi di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2082/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992. L'autorizzazione individua l'organismo di controllo ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e costituisce il titolo per l'inserimento dei prodotti nell'elenco nazionale dei prodotti alimentari tradizionali previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per l'ammissione alle deroghe ivi previste.

4. Allo sviluppo dei contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in favore dei prodotti tipici delle zone montane, è destinata una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

5. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e successive modificazioni, le parole: «, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali».

6. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del».

7. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i piccoli comuni singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001.

Art. 27.

(Sanità di montagna)

1. Tra gli adempimenti cui sono tenute ai fini dell'accesso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della propria programmazione socio-sanitaria, nei presidi ospedalieri dei territori montani, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'adozione di criteri derogatori rispetto agli *standard* di dotazione media di posti-letto sia per malati acuti, sia per la riabilitazione e, allo stesso scopo, stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media *pro capite*, con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, di dispersione territoriale e di bassa densità demografica.

2. Nella definizione dei livelli essenziali di assistenza, allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio, il Servizio sanitario nazionale assicura alle regioni risorse aggiuntive in grado di riconoscere ai cittadini residenti nei territori montani il diritto di accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari in condizioni di equità e di pari opportunità, favorendo così l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

3. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, lo Stato istituisce il Fondo perequativo, stimando il *deficit* di risorse dei territori montani rispetto ai dati nazionali, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare quanto stabilito ai commi 1 e 2.

4. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di *e-government*, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro della salute, predispone un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come insieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e di ser-

vizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane e nelle aree marginali dello Stato. Il progetto è approvato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Nel progetto sono determinati: l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei *software* e degli *hardware* tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e la certificazione di *standard* di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione dei dati statistici. Le regioni provvedono all'attuazione del progetto anche avvalendosi, per le zone montane, della rete del Sistema informativo della montagna (SIM). Per le finalità del presente comma è vincolata una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo sanitario nazionale, iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le linee guida sulla sanità di montagna dello schema di piano sanitario nazionale 2001-2003, costituiscono automatica integrazione del piano sanitario 2002-2004. Le regioni provvedono, nell'ambito dei propri piani sanitari, a garantire ai residenti nelle aree montane l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza unificata determina annualmente una quota del Fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da destinare allo sviluppo della sanità montana. Della suddetta quota si tiene conto nell'ambito della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni. Lo *standard* di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non si applica agli ospedali situati nelle zone montane.

6. Con atto di indirizzo e di coordinamento in materia di criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è deter-

minata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle aziende operanti in tutto o in parte nei territori montani.

7. Il servizio prestato dai medici nell'ambito di strutture operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente la definizione dei criteri valutativi per la progressione della carriera o per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria.

8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'INM, di cui all'articolo 21, comma 4, stabilisce annualmente assegni di studio a favore di giovani laureati in medicina e chirurgia che frequentano scuole di specializzazione e contestualmente si impegnano ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in strutture o località decentrate di montagna.

Art. 28

(Sviluppo del turismo montano)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)*, *e)* ed *h)*, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le regioni favoriscono, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale, anche mediante sostegno di pacchetti vacanza localizzati in periodi di bassa stagione.

2. Salva diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della citata n. 135 del 2001, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata una quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 6 della citata legge n. 135 del 2001.

3. All'articolo 10, comma 2, della citata legge n. 135 del 2001, l'ultimo periodo è so-

stituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle zone montane».

4. Per gli anni 2003-2005 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000, concernente la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

5. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea, ratificato ai sensi della citata legge n. 1203 del 1959, e successive modificazioni, a fronte di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico montano, lo Stato, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità ed i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle atti-

vità produttive, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

6. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le regioni ne determinano i requisiti. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone, nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918.

7. Le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, svolta nelle zone montane, sono assimilate alle costruzioni rurali previste dall'articolo 39 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 29.

*(Servizio militare prestato
nel Corpo degli alpini)*

1. Le truppe alpine conservano la caratteristica di Corpo speciale all'interno delle Forze armate e sono assegnate di stanza nelle Alpi e nelle altre zone montane dello Stato. Il Corpo può essere incaricato dello svolgimento di missioni di protezione civile all'interno e fuori del territorio nazionale, deliberate dal Governo e dal Parlamento secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

2. Ferma restando la sua sottoposizione al Ministero della difesa per quanto attiene ai compiti militari di tutela armata dell'integrità e degli interessi dello Stato, nell'effettuazione degli interventi di protezione civile di cui al comma 1, il Comando delle truppe alpine dipende funzionalmente dal Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. A tal fine l'addestramento di base militare impartito ai membri delle truppe alpine è opportunamente integrato da cicli addestrativi finalizzati allo svolgimento di attività di protezione civile.

3. Ai fini dell'incorporazione del personale volontario all'interno delle truppe alpine, è attribuita preferenza alle reclute provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle zone montane.

Art. 30.

(Protezione civile)

1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni montani ad alta marginalità, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono reperite ed attrezzate

zate nei predetti comuni, a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio d'emergenza.

Art. 31.

*(Interventi in favore
dell'associazionismo sociale)*

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nelle zone montane e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nelle zone montane. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono

essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo è strettamente connesso alle attività di natura sociale».

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nelle zone montane, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

(Abrogazioni di norme)

1. Gli articoli 1, 2, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21 e 24, e successive modificazioni, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono abrogati.

Art. 33.

(Riserve di fondi e copertura finanziaria)

1. Per gli anni 2003-2006, è attribuita ai comuni montani ed alle comunità montane una quota pari al 30 per cento del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 22, della presente legge, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le risorse da destinare all'attuazione degli articoli 7, 9, 12, 16, 20, 21 e 27 della presente legge. La legge finanziaria dispone le misure necessarie alla progressiva realizzazione degli obiettivi fissati e indica le risorse poste a fronte dei relativi oneri

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 12 e 13, determinato in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 35.

(Testo unico delle norme per la montagna)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il te-

sto unico delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano gli interventi dello Stato a favore delle zone montane, riunendole e coordinandole fra loro, nonché i profili istituzionali del governo montano, sulla base dei principi e dei criteri direttivi della presente legge.

Art. 36.

(Norma transitoria in materia di organi delle comunità montane)

1. Fino all'approvazione degli statuti delle comunità montane di cui all'articolo 27, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dalla presente legge, per la formazione degli organi di cui al medesimo articolo 27, comma 3, si applicano le seguenti procedure e modalità:

a) il presidente è eletto, a maggioranza semplice, dai consiglieri dei comuni della comunità montana, mediante votazione segreta, da tenersi in sedute contestuali dei consigli comunali, convocati con preavviso di almeno dieci giorni, in un orario predeterminato nel corso della stessa giornata. La data e l'ora, iniziale e finale, delle votazioni in tutti i consigli comunali è fissata dal sindaco del comune di minori dimensioni demografiche. Effettuate le votazioni all'ora concordata, allo spoglio delle schede ed alla proclamazione del risultato si procede dopo che l'ultimo comune ha comunicato al sindaco del comune di minori dimensioni demografiche l'avvenuta votazione. In caso di notevole ritardo il sindaco del comune di minori dimensioni demografiche rinvia lo spoglio delle schede ad un giorno successivo. La votazione è valida anche se non tutti i consigli comunali hanno votato, purché alla votazione abbia partecipato la maggioranza dei comuni interessati ed in caso di parità il maggior numero di consiglieri. A parità

di voti è eletto il candidato più anziano di età. In caso di inadempienza, interviene con decisione sostitutiva la regione, dopo aver sentito l'organo consultivo, ove istituito, previsto dall'articolo 123, quarto comma, della Costituzione;

b) la giunta esecutiva della comunità montana è composta da non più di sette membri, scelti tra i sindaci in carica dei comuni di appartenenza, proposti dal presidente e sottoposti al voto di fiducia dell'assemblea, alla quale spettano anche i poteri di controllo;

c) nel caso di comunità montane costituite da non più di sette e da non meno di quattro comuni, la giunta esecutiva è formata da due sindaci in carica, prescelti con le modalità di cui alla lettera *b*).

